

Quesito 9

D. Nella sezione requisiti tecnici della materia prima, a pagina 3, si indica: "Il tessuto subirà un medesimo trattamento antipiega PERMAFIX che non modificherà minimamente l'aspetto e la vestibilità della camicia, conferendogli la proprietà di anti-stiro". Si chiede di specificare se il trattamento richiesto si applicherà sul tessuto oppure sul capo finito e se valgono trattamenti simili. In tal caso specificare quali.

R. Si specifica che il trattamento antipiega PERMAFIX deve essere effettuato sul tessuto e non sul capo finito.

Quesito 10

D. Si richiedono alcuni chiarimenti relativamente alla tabella di pagina 3 del lotto camicie celesti, alla voce "Permeabilità aria --> non inferiore a 550 l / sm². E' corretto tale parametro oppure si intende la portata volumetrica (in [dm³/(m²·s)]) e quindi tale indicazione costituisce un refuso?

R. Si conferma quanto riportato nelle Specifiche tecniche delle camicie celesti a manica corta, ovvero che il parametro riportato nel requisito tecnico "permeabilità all'aria" non deve essere inferiore a 500 Lt/m²/s.

Quesito 11

D. Nelle Specifiche tecniche del Lotto 2 – Camicie celesti a mezza manica – nella tabella a pag. 2 dei Requisiti tecnici della materia prima, per il requisito della "Resistenza alla formazione di pelosità superficiale ed al pilling (box method)" si fa riferimento alla normativa UNI EN ISO 12945-1:2012. Si chiede se tale riferimento sia corretto, o si tratti di refuso.

R. Relativamente alla norma UNI EN ISO 12945-1, per un refuso di stampa è stato indicato anno 2012 anziché ANNO 2002. Quest'ultima sostituita dalla normativa UNI EN ISO 12945-1:2021. Si evidenzia che a pag. 4 delle Specifiche tecniche è riportato in grassetto "Qualora dalla data dell'approvazione delle Specifiche Tecniche e del loro inserimento nel contratto a quella dell'esecuzione contrattuale, con particolare riferimento alle analisi di laboratorio, dovessero cambiare le norme UNI EN ISO o altre norme tecniche ivi richiamate perché sostituite o soppresse, si applicano quelle in vigore".

Quesito 12

D. Dalla Specifica Tecnica per la fornitura delle Camicie Invernali di colore Bianco Ottico, si rileva che viene richiesta una solidità alla luce (xenotest) non inferiore all'indice di degradazione 5 della scala dei blu. Dalla nostra esperienza su prodotti simili realizzati per altri Enti, non è tecnicamente possibile soddisfare questo indice di degradazione per questo specifico colore in quanto i prodotti chimici necessari per la realizzazione del Bianco Ottico, su cotone, garantiscono un indice di degradazione inferiore rispetto a quanto richiesto e quantificabile in $\geq 3/4$ sulla scala dei Blu. Si fa presente inoltre che per il Bianco Ottico vengono richieste alcune solidità ma non si fa menzione di alcun particolare valore per la solidità alla luce.

R. Relativamente alla "Solidità della tinta alla luce (Xenotest)" si conferma l'indice di degradazione non inferiore a 5 della scala dei blu. Si evidenzia che i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) approvati con D.M. 11 gennaio 2017 in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 ed attualmente in vigore, prevedono, al capo 4.1.5 lettera g) *Solidità del colore alla luce artificiale*, che l'indice di degradazione del colore alla luce artificiale deve essere pari a

indice > 5, da valutare in base alla norma EN ISO 105 B02. In merito al valore per la solidità alla luce, quest'ultima è riportata a pag. 2 delle Specifiche Tecniche per le camicie bianche e a pag. 3 per le camicie estive mezza manica di colore celeste.

Quesito 13

D. Si richiedono, per entrambi i lotti, informazioni sul materiale del tessuto in quanto, a parte la composizione, non ci sono indicazioni su elasticità e requisiti (% di allungamento). E' possibile avere chiarimenti su un valore indicativo per la vestibilità per questa tipologia di modello?

R. Non sono previsti requisiti relativi alla elasticità e all'allungamento.

Quesito 14

D. In merito alla garanzia provvisoria, si chiede di conoscere le coordinate sulle quali effettuare il bonifico? Inoltre, in caso di R.T.I. costituendo, le garanzie sono a carico della mandataria/capogruppo?

R. Come indicato al par. 7.1.3. Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore del Disciplinare di gara e d'oneri, la garanzia provvisoria potrà essere costituita, ai sensi dell'art. 93 comma 2 del D.lgs. 50/2016, "Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9".

In relazione alla modalità di costituzione della garanzia provvisoria sopra riportata, si rimanda alla Circolare MEF - RGS - Prot. 238160 del 06/11/2018 - n. 27, e relativo Allegato (ELENCO dei 21 codici IBAN - riferiti alle tesorerie dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano - dedicati alla costituzione dei depositi provvisori). In particolare, essendo la Stazione appaltante un'Amministrazione centrale dello Stato, l'IBAN di riferimento dedicato ai depositi provvisori è quello della tesoreria di Roma (RTS di Roma: IBAN: IT8100100003245348400000001). Si forniscono di seguito i codici identificativi dell'Amministrazione richiedente di cui al secondo e terzo gruppo (sub II. e sub III.) della sopracitata circolare:

II. codice identificativo dell'amministrazione cauzionata (numero massimo di 6 caratteri): FCIGDL;

III. codice identificativo del versamento (numero massimo di 15 caratteri): 85858080E7 (qualora si partecipi al Lotto1) ovvero 8585833587 (qualora si partecipi al Lotto 2).

Riguardo al secondo quesito, l'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce, al comma 1, che "l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria" e che, "in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo". Pertanto, nei casi di R.T.I., occorre che la garanzia sia espressamente rilasciata (intestata) in favore di tutte le componenti (mandataria e mandanti), a nulla rilevando che la polizza sia sottoscritta solo dalla mandataria.

Quesito 15

D. Chiediamo chiarimenti sulla metodica UNI EN ISO 9273 che caratterizza la determinazione della permeabilità all'aria in quanto tale metodica prescrive di avere uno

strumento che permette una depressione da 50 pa a 500 pa. Nello specifico, l'abbigliamento chiede un'applicazione di depressione di 100 pa.

Si chiede se vi sia un refuso a quanto indicato nelle Specifiche tecniche delle camicie bianche e di quelle celesti a manica corta relativamente al requisito della "permeabilità all'aria".

R. In merito agli Indici prestazionali relativi alla permeabilità all'aria, a causa di un refuso di stampa, si corregge quanto indicato come di seguito riportato:

Camicia bianca invernale

Permeabilità all'aria	Quantità d'aria passante al minuto primo; su provino di cm ² 20, con depressione di mm. 10: Non inferiore litri 98 litri/min	UNI EN ISO 9237: 1997
-----------------------	--	-----------------------

In merito alla depressione di mm. 10, tale valore fa riferimento alla testa d'acqua (10 mm.) impiegata nella fase del test di misurazione del volume di flusso d'aria che attraversa un'area specifica del tessuto. Tale valore (mm. 10), convertito nell'unità di misura della pressione, equivale ad una depressione di 100 Pascal [Pa].

Relativamente alla **camicia mezza manica di colore celeste**, trattasi di refuso di stampa, e pertanto si riporta di seguito il riferimento corretto.

Permeabilità all'aria	Non inferiore litri 500 l/m²/s	UNI EN ISO 9237: 1997
-----------------------	--	-----------------------

Quesito 16

D. Si richiedono chiarimenti in relazione alle referenze bancarie di cui al paragrafo 5.3.1 del Disciplinare di gara. Nello specifico, in caso di partecipazione in forma singola ma con avvalimento: (a) solamente la società partecipante dovrà presentare referenze bancarie rilasciate da almeno due banche; ovvero (b) la società partecipante e ciascuna delle società ausiliarie dovranno presentare referenze bancarie rilasciate da una sola banca (come in caso di partecipazione in forma associata).

R. Le referenze bancarie dovranno essere presentate secondo le indicazioni di cui al paragrafo "5.3.1. Referenze bancarie" del Disciplinare di gara e d'oneri, ovvero:

In caso di partecipazione in forma singola, il concorrente è tenuto a presentare le predette referenze rilasciate da almeno due banche.

Nell'ipotesi di partecipazione in forma associata, le referenze bancarie devono essere presentate:

a) in caso di R.T.I. – sia costituito che costituendo – le referenze bancarie dovranno essere presentate almeno una dall'impresa mandataria e almeno una da ogni mandante;

b) in caso di Consorzio ordinario costituendo, le referenze bancarie dovranno essere presentate almeno una per ciascuna impresa consorziata tra quelle che eseguiranno le prestazioni;

c) in caso di Consorzio ordinario costituito e in caso di Consorzio stabile, nonché di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) le referenze dovranno essere presentate in numero di 2 dal Consorzio, se partecipa singolarmente, ovvero almeno una dal Consorzio e una da ciascuna delle imprese consorziate tra quelle che eseguiranno le prestazioni.

Pertanto, tale requisito dovrà essere posseduto dalla sola concorrente.

Quesito 17

D. Chiediamo conferma del fatto che in caso di possesso di entrambe le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 vi è cumulabilità delle riduzioni della garanzia provvisoria ex art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Chiediamo conferma, dunque, del fatto che in tal caso la riduzione della garanzia provvisoria sarà del 60%, come stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6696/2018.

R. Si conferma la riduzione del 60% dell'importo previsto per la garanzia provvisoria in caso di possesso sia di certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000, sia di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Quesito 18

D. Il Disciplinare di Gara (par. 7.1.8) richiede una dichiarazione di avvalimento solamente da parte della ausiliaria, in aggiunta alla produzione del contratto di avvalimento. E' necessaria anche una dichiarazione di avvalimento da parte dell'ausiliata?

R. Si conferma quanto indicato nella lex specialis, in merito all'avvalimento, al par "7.1.8 - Documentazione in caso di avvalimento" del Disciplinare di gara e d'oneri:

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla presente procedura di gara, inviare e fare pervenire a questo Ente appaltante, attraverso le apposite sezioni del Sistema di seguito indicate, nell'ambito della Documentazione amministrativa i seguenti documenti:

a) nella sezione denominata "Eventuale documentazione relativa all'avvalimento - DICHIARAZIONE AUSILIARIA, la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria, attestante:

- l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso questo Ente appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- la non partecipazione alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;

b) nella sezione denominata "Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie", il Documento di gara Unico Europeo elettronico (DGUEe), di cui al precedente par. 7.1.2;

c) nella sezione denominata "Eventuale documentazione relativa all'avvalimento - CONTRATTO DI AVVALIMENTO", il Contratto in originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria) o in copia autentica informatica firmata digitalmente dal notaio in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il contratto di avvalimento, a pena di nullità, deve contenere la specificazione puntuale dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il PassOE verrà generato insieme all'impresa concorrente.

La dichiarazione dell'ausiliata (concorrente) che, per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, intende avvalersi dei requisiti di altri soggetti, dovrà essere resa nell'ambito del DGUEe, alla parte II - lettera C - INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI.